

Orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità in tema di violenza contro le donne e domestica

Maria Acierno¹

Sommario: 1. La Convenzione di Istanbul: un turning point.- 2. Il pluralismo delle fonti e la centralità della Convenzione; 3. Le novità della Convenzione di Istanbul nella giurisprudenza di legittimità.

1. La Convenzione di Istanbul: un turning point

La Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, ratificata dall'Italia con l. 77/2013, ha introdotto la categoria giuridica della violenza di genere e la nozione allargata di violenza domestica rivolta anche verso chi ne subisce l'esperienza quotidiana o frequente pur non essendone vittima diretta, con un forte contraccolpo psicologico, specie se minore.

Ma anche prima della Convenzione, il minore non era privo di tutela. L'art. 19 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con l. 176/1991, prevedeva uno scudo di protezione del minore esposto a rischio di violenza, anche assistita o percepita.²

Questa norma afferma solennemente che: *Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo*

¹ Maria Acierno, Presidente tit. Prima Sezione civile Corte cassazione.

Elaborazione della relazione tenuta all'incontro di studi della Scuola della Magistratura, svoltosi il 25 novembre 2025, nell'ambito della formazione dei magistrati in tema di contrasto alla violenza domestica all'interno dei giudizi civili e minorili.

² La giurisprudenza penale di legittimità ha equiparato la testimonianza diretta alla percezione. Si richiamano, al riguardo, gli orientamenti post entrata in vigore della l. 69 del 2019: Cass., Sez. 6, Sentenza n. 47121 ud. 05/10/2023: *In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.* Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9802 ud. 4/10/2024: *In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la configurabilità dell'aggravante del fatto commesso "in presenza" di persona minore non richiede che le condotte vessatorie siano viste da quest'ultima, essendo sufficiente che siano da essa anche solo percepite (Fattispecie in cui il minore, che dormiva in un'ambiente diverso).*

rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento. 2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Dal sintagma “ogni forma di violenza” può, senz'altro già trarsi uno spettro di tutela che contenga anche la violenza cd. assistita, ovvero caratterizzata dall'esposizione ad un ambiente relazionale caratterizzato da violenze fisiche, psicologiche od economiche (ove si traduca in privazioni o coercizioni di condotte con ricatto economico diretto od indiretto) cui il minore si trovi esposto.

Ma il riconoscimento della forte vis espansiva della violenza domestica e, in particolare, del suo tipico manifestarsi come violenza di genere, lo rinveniamo nella Convenzione di Istanbul, alla quale vanno riconosciuti tra gli altri due meriti.

Il primo è quello di aver centrato il focus sulla violenza di genere già nella definizione dell'ambito di applicazione della Convenzione, così da ritenere la violenza domestica una delle sue forme di estrinsecazione. L'oggetto della Convenzione è, infatti, la lotta e la prevenzione della violenza contro le donne e la violenza domestica. Questo senza trascurare i minori, come viene precisato nell'articolata disciplina della Convenzione, ma partendo dalla premessa logico-sistematica secondo la quale la violenza domestica, nella dimensione attuale dell'ambiente sociale, economico e culturale in cui opera la Convenzione, s'inserisce in larghissima parte nella violenza di genere, pur colpendo gravemente, e non solo nella forma della cd. violenza assistita, i minori.

La metabolizzazione di questo approccio avrà un impatto rilevante nella giurisprudenza di legittimità, specie nella ridefinizione della “conflittualità familiare”, ritenuto non più un ambiente in cui con lealtà e parità delle armi si confrontano posizioni dialetticamente contrastanti ma sempre più di frequente terreno di emersione concreta di condotte violente e coercitive di uno dei partners.

Il secondo merito è quello metodologico: la Convenzione ci impone di non trascurare nessuno degli strumenti che il sistema giurisdizionale offre e di adeguarlo alla urgenza della prevenzione e del riconoscimento della violenza domestica.

L'ambito della giurisdizione civile ha la disponibilità di un'ampia cassetta degli attrezzi composta di strumenti processuali, spesso trascurati o non valorizzati, specie in questa fase post pandemia, caratterizzata dalla netta prevalenza del modello a trattazione scritta rispetto a quella orale. Ma le allegazioni di condotte di violenza di genere, anche in ambiente normativo temporalmente anteriore all'introduzione del sub procedimento regolato dagli artt. 473 - bis. 40/46 c.p.c. e ss., **possono potevano** essere apprezzate potenziando la comparizione personale delle parti, l'utilizzazione degli atti e fatti provenienti da eventuali procedimenti penali anche coevi, pienamente utilizzabili a fini di accertamento probatorio dei fatti allegati, non essendovi ostacoli formali quali la violazione del diritto alla privacy, trattandosi di necessità istruttorie a fini di giustizia che, se sussistenti, escludono la necessità del consenso o la segretezza degli accertamenti penali, dovendo tale ultimo profilo ostativo, oltre che provenire dal giudice penale competente, essere in concreto valutato dal giudice civile in sede di ammissione della prova, tenuto conto della fase del giudizio penale e delle cautele che in sede di ammissione della prova ed in funzione del bilanciamento d'interessi, possono essere adottate. Non ci si deve fermare, come accade talvolta di riscontrare, alla mera presa d'atto delle formule di archiviazione, proscioglimento, assoluzione in chiave impeditiva dell'ulteriore accertamento istruttorio, ma, al contrario, è necessario verificare le ragioni della formula di chiusura del procedimento penale e di estinzione del reato, la coincidenza delle fattispecie incriminatrici con le condotte di violenza allegate nel giudizio civile, oltre che tenere ben presenti i differenti principi che regolano *l'onus probandi*. Le prove atipiche (registrazioni video, messaggeria etc.) e l'acquisizione di atti e documenti non sono illecite, pur se relative a dati personali, se rilevanti a fini dell'accertamento giudiziale da svolgere ed utilizzabili. Del pari ammissibili le istanze di esibizione e la richiesta d'informazioni alla P.A. o all'autorità giudiziaria in relazione a fatti contenuti in atti che alla parte è stato impedito di acquisire.

La consolidata giurisprudenza di legittimità, a partire dalle S.U. n. 3034 del 2011, ha affermato che, quando i dati personali vengono raccolti e gestiti in un processo (per il veicolo di istanze istruttorie aventi ad oggetto prove costituite, ovvero documenti o supporti anche di natura non cartacea ma tuttavia riproducibili o per iscritto o in forma diversa, come audio o video), la titolarità del trattamento dei dati personali spetta all'autorità giudiziaria cui compete la composizione ed il bilanciamento delle diverse esigenze: la tutela della riservatezza e l'accertamento dei fatti rilevanti in tema di tutela di diritti soggettivi, nella specie aventi il rango di diritti fondamentali della persona.

L'orientamento è stato confermato di recente in Cass. 9314 del 2023. In entrambe le fattispecie si trattava di un ordine di esibizione rivolto ad un terzo (autorità giudiziaria terza nella fattispecie delle S.U. e un istituto bancario nella fattispecie del 2023).

Ma la fermezza dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità riguarda anche altre richieste di ammissione di prove atipiche.

Nella pronuncia n. 1263 del 2022, completando i principi espressi nella pronuncia n. del 17204 del 2013 con la quale era stata esclusa la necessità del consenso dell'interessato per il trattamento di dati personali al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria³, si conferma che il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, non è soggetto all'obbligo di informazione e previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti alla controversia giudiziaria che ne scrimina la raccolta e non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia. In tema di violazione del segreto della corrispondenza si richiama in primo luogo la sentenza n. 21612 del 2013, nella quale si afferma che in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 c.p. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonché delle più specifiche norme del codice dei dati personali (art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e degli artt. 93 e 94 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di diritto d'autore, norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza

³ Sempre che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento chiarisce Cass. 9314 del 2013

autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale. L'orientamento è confermato nella recente 33809 del 2021, così massimata: *“la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza; tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa.*

La disamina dei principi, contrassegnati da rigorosa coerenza, della giurisprudenza di legittimità aiuta ad affermare che, tanto più da quando è vincolante nel nostro ordinamento la Convenzione d'Istanbul, sia per ratifica diretta sia perché parte integrante del tessuto legislativo eurounitario, in relazione all'ingresso di prove atipiche ove siano rilevanti se non decisive ai fini del giudizio, non possono formularsi astratte valutazioni d'inammissibilità o d'illiceità, non più attuali né ricavabili da parametri normativi, ma deve svolgersi in concreto il giudizio di bilanciamento e ponderazione delle esigenze di difesa, tendenzialmente preminenti quando il giudizio ha ad oggetto diritti fondamentali della persona appartenenti al rango dei diritti umani, con quelle alla riservatezza, adoperando le cautele necessarie per preservare, ove possibile, la non divulgazione, ma senza comprimere le esigenze di verifica delle condotte violente allegate a tutela della persona adulta e del minore. Una specifica menzione merita, in relazione ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la giurisprudenza in tema di valorizzazione probatoria dell'interrogatorio libero, nell'ambito della tutela di diritti la cui violazione non è frequentemente esposta e percepibile da terzi, e dell'interrogatorio dell'imputato o della deposizione della parte lesa raccolti in un procedimento penale.

Sul primo profilo relativo al peso probatorio dell'interrogatorio libero di una delle parti nel giudizio civile, si richiama il ricco filone giurisprudenziale sviluppatosi in ambito lavoristico ed in particolare si segnala la pronuncia n. 8066 del 2009, nella quale si afferma, con orientamento costantemente seguito fino ad oggi, che le risposte rese

dalle parti in sede di interrogatorio libero sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non siano contraddette da elementi probatori contrari, e possono arrivare a costituire anche l'unica fonte di convincimento (in senso conforme Cass. n. 18247 del 2007). L'orientamento, sviluppatosi in ambito processuale caratterizzato dal potenziamento dei poteri istruttori del giudice della trattazione, trova applicazione anche nel nuovo procedimento semplificato in tema di violenza domestica dove è espressamente previsto il potenziamento del potere-dovere istruttorio officioso del giudice. Tuttavia, la preesistenza alla novella processuale della Convenzione di Istanbul e la sua vincolatività interna sia in via diretta, per effetto della ratifica, sia per la ricezione in ambito UE consente di escludere che possa legittimamente sussistere una soluzione di continuità relativa al regime dell'accertamento probatorio di tali condotte. Ugualmente valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità è il rilievo probatorio delle dichiarazioni dell'imputato nell'ambito del giudizio penale e delle deposizioni della parte lesa.

Quanto al primo profilo si segnala la pronuncia n. 20255 del 2019 nella quale è affermato che le dichiarazioni dell'imputato hanno valore probatorio indiziario e, dunque, entrano nelle acquisizioni processuali, pur non avendo efficacia confessoria. Il materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, ancorché sia mancato il vaglio critico del dibattimento (Cass. n. 16592 del 2005; n. 132 del 2008). I principi al riguardo sono consolidati.

Un filone giurisprudenziale rilevante ai fini della corretta comprensione della piena possibilità di dare ingresso nel giudizio civile al materiale probatorio raccolto nel giudizio penale è quello relativo al giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile).

Nelle pronunce in oggetto è costantemente affermato che le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio penale rivestono efficacia probatoria di argomento di prova (Cass. 27016 del 2022) ; l'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere

autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del *factum probandum*, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (la fattispecie aveva proprio ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia)(Cass. 30992 del 2023; 27558 del 2024).

2. Il pluralismo delle fonti e la centralità della Convenzione

Le norme più significative sono quelle della Convenzione.

È utile richiamare, per l'ampiezza della definizione, l'art. 3 della Convenzione, limitando la riproduzione della norma alla definizione di violenza domestica che segue quella più generale relativa alla violenza di genere: lett. b. *“l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*; nonché l'art. 18:

1. *“le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.*

2 *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.*

3 *Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:*

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4. La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5. Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Infine, l'art. 48 par. 1 che stabilisce il divieto di forme di negoziazione del conflitto: "Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".⁴

⁴ Si richiamano anche gli artt. 26 e 31 che riguardano specificamente la tutela dei minori testimoni di violenza

Art. 26 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Art. 31 Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Il 1° giugno 2023, l'UE ha concluso, con due decisioni del Consiglio, la procedura di adesione alla Convenzione di Istanbul, che era stata già firmata nel 2017. La Convenzione è entrata in vigore per l'UE in data 1/10/2023.

Da tale data : a) La Convenzione è vincolante anche per gli Stati membri non firmatari, nei limiti delle competenze attribuite all'UE dai Trattati (misure di protezione delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica); b) anche l'UE è tenuta ad adeguare, nei limiti delle competenze attribuite dai Trattati, la propria normativa alla Convenzione (v. Direttiva 2024/1385/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica); c) l'azione degli Stati membri è sotto il controllo della Commissione che può attivare procedure d'infrazione; d) anche l'UE è soggetta al monitoraggio e alla valutazione del Grevio.

La Corte di giustizia ha, inoltre, ritenuto che l'art. 10, par. 1, lett. d), della Direttiva 2011/95/EU - che include tra i motivi di persecuzione l'appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» in linea con la Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 – deve essere interpretato nel rispetto della Convenzione di Istanbul, anche se lo Stato membro non abbia ratificato detta Convenzione, e, pertanto, sulla base delle condizioni esistenti nel Paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale Paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare (Corte di Giustizia sentenza del 16/1/2024 C- 621/21).

Ne consegue l'obbligo d'interpretazione della normazione dei singoli Stati, conformemente alla Convenzione in tutti i suoi campi di applicazione.⁵ Ovviamente nei limiti delle competenze attribuite all'UE dai Trattati.

⁵ Da richiamare anche la Direttiva 2024/1835/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/05/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (in vigore dal 25/05/2024) che all'art. 2 ribadisce :” *Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: c) «vittima»: la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, compresi i minori che hanno subito un danno perché sono stati testimoni di violenza domestica;* in relazione alle modalità di protezione del minore testimone e vittima di violenza ancorché non subita sulla sua persona in via diretta, l'art. 32 al par. 2 afferma: *Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché il titolare di responsabilità genitoriale abbia il diritto*

3. Le novità della convenzione d' Istanbul nella giurisprudenza di legittimità

L'originalità della Convenzione sta nel suo rivolgersi direttamente non soltanto agli Stati membri perché ne diano attuazione ma anche a tutte le autorità pubbliche e tra di esse, in una posizione di rilievo, alla giurisdizione, perché ne realizzino gli obiettivi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere ed alla violenza domestica.

Alle autorità pubbliche si rivolge con linee guida di immediata concretezza. In relazione alla giurisdizione le indicazioni sono chiare ed operative: le allegazioni di condotte violente, sia che riguardino processi penali, sia che riguardino processi civili, sia che perseguano direttamente condotte di violenza, sia che riguardino i minori esposti a violenza assistita, devono essere valutate e ove accertate, senza limitazioni all'accesso alle prove costituite e costituende, devono costituire un elemento imprescindibile di giudizio. Nelle decisioni che scaturiscono dal conflitto familiare non possono ignorarsi condotte violente pur se non subite direttamente dai soggetti destinatari delle decisioni.

Ove si siano svolte indagini penali, gli atti devono poter trasmigrare nel processo civile senza ostacoli di carattere formale, potendo le caratteristiche di riservatezza essere garantite anche acquisendo con le dovute cautele il documento, il filmato, il messaggio elettronico rilevante. Formule assolutorie non sono risolutive, non solo e non tanto perché il processo di accertamento è divergente nella giurisdizione penale e civile, ma perché gli elementi materiali del reato possono non coincidere con i fatti rilevanti nei giudizi civili, tenuto conto della gravità, ad esempio, della avvenuta esposizione a violenza dei minori, pur non subita direttamente.

In ambiente normativo ante introduzione del rito celere e semplificato per le violenze domestiche (artt. 473 -bis. 40 e ss. c.p.c.) sono stati affermati i seguenti principi:

* Anche nei procedimenti in cui non è ancora operante la Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, occorre tener conto della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 “ai fini dell'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme”, entrando le previsioni menzionate a far parte dell'ordinamento interno per effetto della ratifica con l. 176 del 2011. Ne

di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza, se del caso, di professionisti formati nell'interesse superiore del minore.

consegue che nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in presenza dell'allegazione di fatti di violenza domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., è tenuto a valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto, si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria o nuovi episodi di violenza. Tale valutazione deve senza dubbio essere effettuata quando il giudice, affidati i figli ai servizi sociali, disponga "colloqui congiunti" dei genitori con gli operatori dei servizi sociali, i quali - pur distinguendosi dalla vera e propria attività di mediazione o conciliazione, espressamente esclusa dall'art. 48 della Convenzione - comportano, comunque, una interazione tra i coniugi, che può essere foriera di nuovi episodi di violenza, anche solo psicologica, che la Convenzione mira ad evitare (Cass. 11631 del 2024).

* Lo stesso principio è applicato anche da Cass. n. 24726 del 16/09/2024.

È rilevante un passaggio di questa pronuncia che evidenzia la tendenza a sottovalutare, se non ignorare, le condotte di violenza pregressa, anche se oggetto d'imputazione penale e di conferma da un'ampia ed univoca messe di deposizioni testimoniali, sia da parte del giudice del merito che le ritiene "non pienamente comprovate" ma non le valuta criticamente sia dall'equipe multidisciplinare dei servizi.

* Il principio è rafforzato nella pronuncia n. 4595 del 2025 attraverso l'espresso richiamo alla necessità di un'autonoma valutazione delle condotte violente, senza aderire criticamente a risultanze penali peraltro provenienti da provvedimenti di archiviazione. Afferma la Corte che non si può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendosene accertare con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti; nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile.

Con la pronuncia n. 7409 del 2025 si confermano i principi indicati, con una importante precisazione relativa al rapporto tra giudizio civile e

penale pre e post introduzione dello specifico rito per le violenze domestiche. In sede civile le indagini e le valutazioni sono parzialmente differenti da quelle che eseguono il pubblico ministero e il giudice penale. L'accertamento dei fatti oggettivi è il medesimo ed infatti sono previsti specifici strumenti di raccordo tra il processo civile e il procedimento penale; non a caso l'art. 64 - bis disp. att. c.p.p. (inserito dall'art. 14 comma 1 della L. 19 luglio 2019, n. 69) prevede che il pubblico ministero, quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, *«ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.»*. L'attuale art. 473- bis 42 c.p.c. specularmente prevede che anche il giudice civile chieda al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi o alle violenze allegare, già definiti o pendenti.

Lo strumento di raccordo tra il giudizio penale ed il giudizio civile è stato soltanto rafforzato con l'attuale art. 473 bis- 43 c.p.c. ma preesisteva pur essendo sostanzialmente rimasto inapplicato.

Il monito della Convenzione, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, è di uscire dal pregiudizio della totale impermeabilità tra i due plessi giurisdizionali: le interferenze sono sempre maggiori e il diverso procedimento di valutazione dei fatti sia sul piano oggettivo che soggettivo psicologico non intacca la piena ammissibilità di acquisizione di atti provenienti dal procedimento penale, tanto più da quando fin dal 2019 il raccordo è normato con l'introduzione di un onere a carico del p.m. mentre con il nuovo procedimento ad hoc sussiste anche carico del giudice civile il potere-dovere istruttorio di disporre l'acquisizione degli atti penali, così da completare l'interferenza ritenuta doverosa dal legislatore proprio sulla base dei principi della Convenzione di Istanbul.

Dell'ipotesi frequente in cui si tratti di dati sensibili si è già detto che non può porsi tale profilo come ostacolo automatico all'ammissibilità ma occorre operare un corretto bilanciamento da parte del giudice che sarà ispirato ad un criterio di proporzionalità fondato sulla gravità della lesione o del pericolo derivante dall'adozioni di statuizioni endofamiliari.

Un recentissimo intervento nomofilattico in tema di utilizzazione di mezzi di prova da decodificare mediante strumenti telematici (Cass. 30767 del 2025) deve essere sottolineato proprio perché consequenziale al potenziamento delle acquisizioni probatorie processuali che caratterizzano questi procedimenti. Prima della introduzione del modello semplificato di tutela della violenza domestica ex art. 473- bis. 40 c.p.c., è stato affermato , con riferimento alla richiesta di deposito di una videoregistrazione ritenuta inammissibile sia perché tardiva sia perché in contrasto con l'art. 196 quater disp. att. c.p.c. (si trattava di videoregistrazione dell'audizione dei minori davanti alla polizia giudiziaria), che nella vigenza di un modello camerale la deformalizzazione che caratterizza questo procedimento doveva escludere l'applicazione di preclusioni endoprocessuali; quanto al secondo profilo di inammissibilità, veniva rilevato che la sintesi troppo breve depositata in giudizio divergeva ampiamente dal contenuto delle dichiarazioni rese in un'ora e mezza di dichiarazioni e per questa ragione era necessario depositare la videoregistrazione custodita in file audio video.

Al riguardo, nel provvedimento si premette che il codice civile non dà una definizione del contenuto di "documento", ne regola solo la produzione e la valenza probatoria. In senso generale sono documenti tutte quelle fonti di prova precostituite che contengono la rappresentazione di fatti anche contenuti in atti non scritti ma che sono riprodotte in altri supporti. In questo caso si parla di riproduzioni meccaniche e la loro riproduzione non dipende dall'autore della registrazione ma dalla conformità della riproduzione all'effettivo accadimento dei fatti. Il fenomeno è regolato dall'art. 2712 c.c. che ne ammette la produzione e la valenza probatoria, salvo il disconoscimento specifico (non meramente declamato senza motivazione) della conformità ai fatti.

Vi sono, peraltro, documenti informatici ed analogici. La definizione di questi ultimi secondo il codice dell'amministrazione digitale avviene per esclusione. È analogico ciò che non è informatico. I documenti in formato elettronico possono essere di varie tipologie e trovano ingresso nel processo mediante deposito che secondo l'art. 196 quater disp. Att. c.p.c. deve avvenire con modalità telematiche. Tuttavia, il capo dell'ufficio può autorizzare il deposito con modalità non telematiche

quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti o sussiste una situazione di urgenza.

Le disposizioni tecniche vigenti al momento della richiesta di produzione non consentivano la produzione telematica dei files video. Solo successivamente⁶ queste sono state introdotte. (provvedimento DGSIA del 2/8/2024).

Le videoregistrazioni dei minori, pertanto, non potevano essere depositate per via telematica pur essendo la loro riproduzione consentita dal codice di rito e disciplinata ex art. 2712 c.c.

L'art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ne disciplina le modalità di produzione. La richiesta di autorizzazione al deposito non era di conseguenza inammissibile solo perché non depositabile telematicamente ben potendo essere depositata in cancelleria con disposizioni per l'esecuzione ex art. 175 , secondo comma c.p.c. (norma che conferisce al giudice i poteri di sollecito e leale svolgimento del procedimento).

Nella pronuncia sono stati fissati taluni rilevanti principi in tema di processo telematico, affermandosi in particolare che i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall'art. 2712 c.c. Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema non sia possibile la produzione per via telematica, perché ratione temporis ancora non in vigore le specifiche tecniche per la ricezione, l'art. 196 quater c.p.c. non limita il diritto alla prova ma disciplina esclusivamente le modalità di acquisizione di atti e documenti nel processo. Il giudice deve autorizzare il deposito con modalità diverse, dando disposizione ex art. 175 c.p.c.

Sono stati, peraltro, accolti anche gli altri motivi perché la Corte di Appello, nell'esprimere il proprio giudizio sulla piena adeguatezza genitoriale paterna, non ha considerato numerosi elementi di prova, isolando esclusivamente la condotta dei minori in comunità e l'ordinanza di archiviazione sui sospetti abusi su una delle minori. Ma le allegazioni di violenza, specie se - come nella specie - circostanziate, non possono essere escluse dalla valutazione dei mezzi di prova. Solo dopo un loro

⁶ Si tratta del provvedimento della DGSIA del 2/8/24 con il quale sono state introdotte nuove specifiche tecniche ai sensi dell'art. 34 D.M. n. 44 del 2011 che hanno reso possibile la produzione di files video.

attento e puntuale esame possono essere ritenute, ove ne ricorrano i presupposti, eventualmente recessive.

I principi illustrati sul diritto alla prova e sull'insostenibilità di ostacoli formalistici ove siano ostativi all'esercizio effettivo del diritto di difesa e all'accertamento di diritti fondamentali della persona, la cui lesione si manifesta all'interno di relazioni private ed intime, sono stati funzionali, nella specie, ad evidenziare le gravi lacune probatorie del giudizio di merito, appiattito su una archiviazione relativa ad un sospetto abuso di minori, trascurando interamente le circostanziate allegazioni di violenza domestica perpetrate dalla figura paterna ed isolando solo alcuni fatti senza un quadro d'insieme (cfr. Cass. 4595 del 2025).

In conclusione, nei procedimenti ove vengano allegate condotte di violenza domestica il giudice è tenuto a non trascurare le allegazioni di parte dovendone accertare con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il complessivo quadro della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori. Massima attenzione deve essere attribuita alle statuizioni sui minori e massima cautela su colloqui congiunti e tentativi di mediazione.

Il giudizio civile non può essere considerato, in relazione a queste gravi violazioni di diritti fondamentali e del principio di dignità e non discriminazione, come un teatro dove la forma travolge la verità ma, al contrario, sulla base delle indicazioni della Convenzione di Istanbul, ormai *jus receptum*, come il primo gradino di accesso alla tutela giurisdizionale urgente ed in funzione preventiva, come una piattaforma nella quale attraverso l'oralità, la sollecitazione alla comparizione personale delle parti, la corretta interrelazione con gli accertamenti penali, la espansione dei mezzi di prova nei modi illustrati, possano emergere e possano essere arginati rapidamente, comportamenti endofamiliari usualmente violenti, in quanto frutto di una impostazione delle relazioni che non prevede il confronto paritario e svaluta la dignità della partner.